



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07955 DEL DEP. D'ALFONSO (res. n. 662 del 18 maggio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito al procedimento penale avente ad oggetto le presunte irregolarità nelle operazioni di voto che hanno condotto all'annullamento delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 nel comune di Atri, con il quale il deputato interrogante lamenta l'ultroneo ricorso a strumenti investigativi invasivi, quali le intercettazioni, in presenza di un quadro probatorio di natura documentale già solido e solleva specifici quesiti in ordine alle iniziative normative finalizzate al rafforzamento dei principi di proporzionalità ed adeguatezza nell'uso del predetto mezzo di ricerca della prova, si rappresenta quanto segue.

Sul tema appare opportuno ricordare, in via preliminare, che questo Governo ha già promosso una pluralità di interventi normativi ispirati a una logica di rafforzamento delle garanzie, volti ad assicurare una più effettiva tutela dei principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo, nonché a prevenire le possibili distorsioni derivanti dal fenomeno del cosiddetto processo penale mediatico.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fase esecutiva delle operazioni di intercettazione, che costituisce il segmento più delicato dell'intera procedura.

In tale prospettiva il Governo è intervenuto in più occasioni sull'articolo 268 del codice di procedura penale, disposizione centrale per garantire la tutela sia della posizione difensiva dell'indagato sia dei diritti dei soggetti estranei al procedimento che vengano incidentalmente coinvolti nell'attività captativa.

Con la legge n. 137 del 2023 sono stati introdotti stringenti limiti all'attività di trascrizione e, più in generale, alla documentazione delle intercettazioni, in considerazione della particolare sensibilità delle informazioni raccolte.

In particolare, è stato previsto che nel verbale possa essere riportato esclusivamente il contenuto delle conversazioni rilevanti ai fini delle indagini, anche quando favorevoli all'indagato, mentre è espressamente vietata, anche in forma sommaria, la trascrizione del contenuto privo di rilevanza investigativa.

Successivamente, con la legge n. 114 del 2024, sono stati ulteriormente rafforzati i meccanismi di controllo e vigilanza preventiva affidati al pubblico ministero e al giudice dell'udienza stralcio.

L'intervento normativo ha ampliato i divieti di pubblicazione del materiale intercettativo, consentendone la diffusione soltanto quando il suo contenuto sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento ovvero utilizzato nel corso del dibattimento, e ha contestualmente incrementato le tutele della riservatezza dei soggetti estranei rispetto alla circolazione delle conversazioni intercettate.

Nella medesima direzione si colloca la modifica dell'articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale, finalizzata ad assicurare che anche nelle richieste di applicazione di misure cautelari la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia depurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che tali informazioni risultino indispensabili per la completa esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

Da ultimo, con il decreto legislativo n. 198 del 2025 è stata data attuazione all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che ha delegato il Governo a intervenire ulteriormente sull'articolo 114 del codice di procedura penale.

In particolare, è stato introdotto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto dell'ordinanza di custodia cautelare, e dunque delle conversazioni e delle comunicazioni in essa richiamate, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, perseguendo il precipuo obiettivo di evitare che l'opinione pubblica possa essere indotta a considerare l'indagato responsabile dei fatti contestati in una fase del procedimento ancora caratterizzata dalla natura necessariamente provvisoria degli accertamenti svolti.

Con riferimento allo specifico quesito posto, si osserva che l'ordinamento processuale penale già prevede una disciplina particolarmente rigorosa in materia di intercettazioni, strutturata proprio in funzione di un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di accertamento dei fatti e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, che delinea un sistema di garanzie normative volto a circoscriverne l'utilizzo ai soli casi consentiti dalla legge e ritenuti necessari dall'autorità giudiziaria competente.

In particolare, gli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale subordinano il ricorso alle intercettazioni alla sussistenza di presupposti stringenti, individuati dalla legge sia con riguardo alla gravità dei reati per i quali il mezzo di ricerca della prova è consentito, sia con riguardo alla necessità che esso risulti indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

Per i reati soggetti alla disciplina ordinaria, infatti, l'autorizzazione presuppone la presenza di gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per l'accertamento dei fatti.

La valutazione circa la ricorrenza di tali condizioni, nonché quella relativa alla proporzionalità e all'adeguatezza dello strumento investigativo rispetto alle concrete esigenze del procedimento, è rimessa al giudice, chiamato ad autorizzare l'attività di captazione mediante provvedimento motivato sulla base delle richieste formulate dal pubblico ministero.

Ne consegue che l'ordinamento già affida all'autorità giudiziaria un penetrante controllo preventivo sulla legittimità e sulla necessità del ricorso a tali strumenti,

controllo che deve essere esercitato caso per caso alla luce delle specificità della singola vicenda investigativa.

Quanto all'ipotesi richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, concernente procedimenti caratterizzati da un quadro probatorio già ampiamente delineato sotto il profilo documentale, testimoniale o tecnico, si tratta di valutazioni che attengono al merito dell'attività investigativa e che, in un sistema improntato ai principi di autonomia e indipendenza della magistratura, sono riservate esclusivamente all'autorità giudiziaria procedente e agli organi giurisdizionali chiamati a verificarne la legittimità.

Ciò detto, per dare compiuta risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si è prontamente dato incarico all'Articolazione competente di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso citato dall'interrogante.

Con nota del 29 maggio 2026, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha trasmesso la relazione, che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito.

“[...]

il procedimento penale (iscritto inizialmente nei confronti di soggetti ignoti [...]) originava dalla denuncia presentata il 7 aprile 2024 presso gli uffici di questa Procura della Repubblica [...] nella quale si rappresentavano ipotesi di reato (rubricate sub artt. 87, 90 d.P.R. n.570/1960, 76 d.P.R. n. 445/2000, 476, 479 e 368, C.P.) connesse alle votazioni elettorali amministrative del 14-15 maggio 2023, che erano state annullate dalla sentenza del Consiglio di Stato n.721-2024 (pubblicata il 22.01.2024), provvedimento nel quale si prospettava - tra l'altro - il “possibile utilizzo di una scheda ballerina” nella Sezione n.7, nonché la circostanza che gli errori e le omissioni di verbalizzazione compongono, quindi, unitamente alle modalità del voto della signora [...].

Sebbene, pertanto, la sentenza del Consiglio di Stato avesse individuato la patologia amministrativa delle competizioni elettorali, delineando nelle linee essenziali le condotte poste in essere nel corso delle operazioni di voto, sotto un profilo investigativo - istituzionalmente preordinato ad accertare compiutamente le singole responsabilità penali dei soggetti in ipotesi coinvolti nella commissione delle indicate

fattispecie di reato - occorre specificamente: A) stabilire le effettive modalità con le quali si erano svolti i fatti-reato per i quali si procedeva (ovvero: l'utilizzo di una scheda ballerina; gli errori e le omissioni di verbalizzazione; il numero delle schede illecitamente utilizzate); B) individuare i singoli soggetti coinvolti nella vicenda penale; C) verificare le specifiche condotte poste in essere da questi ultimi (quali singoli ed, eventualmente, nella veste di concorrenti); D) accertare le penali responsabilità degli indagati sia sotto il profilo comportamentale che riguardo alla sussistenza del necessario coefficiente psichico doloso.

Pertanto, dopo avere emesso in data 26.2.2024 il sequestro probatorio di tutta la documentazione (verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativi alle operazioni compiute, schede elettorali autenticate e vidimate, schede elettorali votate, annullate o dichiarate deteriorate) relativa alle elezioni comunale tenutesi nel Comune di Atri nei giorni 14 e 15 maggio 2023 ed ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'accertamento della verità, si procedeva alla valutazione dell'esito delle attività investigative delegate [...].

Questo Pubblico Ministero, condividendo l'assoluta indispensabilità di operare le attività di intercettazione rappresentate dalla Polizia Giudiziaria delegata [...] avanzava al G.i.p. le predette richieste di captazione telefonica ed ambientale sulle utenze e nei luoghi indicati dai Carabinieri, evidenziando la natura insostituibile sul piano investigativo dei richiesti mezzi di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini [...].

Con decreto autorizzativo del 23 maggio 2024 il G.i.p accoglieva integralmente le richieste di questo P.M., evidenziando, tra l'altro, sotto il profilo dell'indispensabilità di tutte le intercettazioni, che, pertanto, soltanto mediante la captazione occulta di conversazioni telefoniche sulle menzionate utenze telefoniche mobili appare possibile completare ed integrare il quadro già emergente con il fine di individuare gli autori delle trame che sembrano delinearsi per la concretizzazione dei meccanismi truffaldini che hanno inquinato le preferenze espresse dagli elettori nella individuazione dei consiglieri comunale per la città di atri (TE) nel maggio 2023, di

tal che tali mezzi di ricerca della prova si appalesano assolutamente indispensabili al prosieguo investigativo [...];

considerato che si configura, allo stesso modo, la impellente necessità di sistemare strumentazioni idonee all'interno delle autovetture suindicate in uso alle persone già menzionate [...] fa ritenere che la richiesta del P.M. in tale specifico versante possa trovare agevole accoglimento [...].

Occorre evidenziare, ai fini della continenza temporale dell'attività intercettativa, che, espletate le attività investigative di escussione dei soggetti indicati dalla Polizia Giudiziaria [...], la captazione telefonica ed ambientale veniva definitivamente interrotta.

[...]”.

Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata appare emergere che il ricorso alle attività intercettive è avvenuto nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all'Autorità giudiziaria competente e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

Resta fermo che questo Dicastero continuerà, per quanto di competenza, a monitorare l'effettiva applicazione delle disposizioni vigenti e a porre in essere ogni iniziativa consentita dall'ordinamento qualora emergano situazioni di inosservanza o di non corretto utilizzo degli strumenti investigativi previsti dalla legge.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione